

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 35/01/2012

Svolgimento del processo

A seguito della proposizione del ricorso - incardinato al n. 7087/10 R.G.R. di questa Commissione - veniva fissata l'odierna trattazione di cui si dava comunicazione, alle parti.

La discussione ha avuto luogo in pubblica udienza, giusta istanza in tal senso svolta da Parte ricorrente (ric. n. S-38735/11 del 29/12/2011), alla quale hanno partecipato i rappresentanti/delegati di entrambe la Parti costituite.

Dopo la relazione del Giudice a ciò designato, che informava la Commissione del contenuto del ricorso e dei documenti prodotti a corredo dello stesso, della intervenuta costituzione in giudizio, con proprie controdeduzioni (ric. n°. S-20089/10 del 29.6.2010) con un allegato oltre la nota spese, dell'Ufficio Milano 3, che ha dedotto, conclusivamente, la domanda di "rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio e della "memoria illustrativa" 28.12.2011 di parte ricorrente, si passava alla discussione ed alla susseguente decisione.

Motivi della decisione.

La domanda di parte ricorrente appare fondata e meritevole, quindi, di accoglimento.

La Commissione rileva:

- che la ricorrente, come risulta dalla documentazione dismessa in atti del presente giudizio, ha: - "cessato l'attività d'impresa ... in data 28/04/2006 (ed) in data 20/09/2007 veniva presentato modello Unico 2007 riferito ai redditi 2006 comprendente modello IVA 2007 sempre riferito al periodo di imposta 2006"; che - " ... veniva, in detti modelli, evidenziato al rigo VL39 un credito di imposta ai fini NA pari ad € 6.935,00 riportato nel quadro RX4-IVA come credito di cui richiede il rimborso"; che - "in data 15/02/2009 veniva trasmesso dall'Agenzia delle Entrate ... avviso ... riportante (quale) titolo "Dichiarazione Regolare" e sulla parte sottotitolata "IVA Rimborso spettante € 6.935,00"; che - "in data 28/01/2010 (stante la mancata effettuazione dello stesso, benché esplicitamente indicato) veniva avanzata istanza di Rimborso all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 3; che - "da tale data (28/01/2010) sono trascorsi oltre 90 giorni ... (richiamandosi, al riguardo,) quanto disposto dall'art. 37 II° comma D.P.R. 602/73"; dai documenti prodotti dalla ricorrente, in atti del presente giudizio in copia e non specificamente contestati dall'Ufficio contraddittore, emerge, in maniera probatoriamente rilevante, la effettività di quanto dedotto dalla contribuente nel ricorso relativamente al rimborso del credito IVA, regolarmente dichiarato ed addirittura dichiarato di spettanza, per il quale si è provveduto a formulare la rituale dell'istanza (di rimborso) all'Ufficio che, in mancanza di adeguato riscontro, ha portato al "silenzio rifiuto" impugnato con la domanda in tal senso svolta nel presente giudizio. La difesa di parte ricorrente ha sviluppato, nella "memoria illustrativa ... in relazione alle controdeduzioni dell'Ufficio", argomentazioni defensionali in contrasto con quelle svolte dall'Ufficio ed a conforto della propria "domanda";

- che il competente Ufficio Milano 3 dell'Agenzia delle Entrate svolge le proprie controdeduzioni in giudizio sviluppando - dopo aver riconosciuto che "la contribuente (pur) evidenziando l'IVA a credito nella dichiarazione annuale presentata il 20/09/2007" - soltanto che (la ricorrente) " ha omesso di presentare il modello VR al Concessionario per la Riscossione necessario per il rimborso dello stesso" argomentando: "Il modello VR è condizione indispensabile per attestare la volontà del contribuente di chiedere il rimborso dell'eccedenza IVA emergente dalla dichiarazione, con. la conseguenza che l'omessa o ... presentazione dello stesso comporta indefettibilmente l'onere della proposizione della

domanda di rimborso in via ordinaria entro i termini di decadenza di cui all'art. 21 comma 2 D. L.vo 546/1992 ... e tale termine nel caso di specie non è stato rispettato". Deduce altresì l'Ufficio: "Nel caso in esame, infatti, trattandosi di domanda di restituzione di indebito oggettivo, non disciplinata quindi da specifiche leggi d'imposta, si applica l'art. 21 ultimo comma del D. L.vo 546/1992".

La vicenda oggetto del presente giudizio deve essere risolta in base al principio della ripartizione dell'onere della prova; ad opinione di questo Collegio giudicante l'Ufficio, che destinatario del ricorso "ad opponendum" proposto dalla contribuente a fronte del realizzatosi "silenzio rifiuto" (anche) alla propria istanza di rimborso, non ha adeguatamente assolto l'onere, sullo stesso gravante, nelle controdeduzioni svolte in contraddittorio nella costituzione in giudizio alle quali si è riportato nella conclusiva udienza di discussione.

Questa Commissione, che, con l'autorevole conforto di consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (ex pluribus: Sez 5° Tributaria sent. n. 25318 del 15.12.2010), ritiene che la richiesta di rimborso relativa alla eccedenza d'Imposta risultata alla cessazione dell'attività è regolata dall'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/'72 che ne dispone l'assoggettamento al termine di prescrizione ordinario decennale, considera legittimo il comportamento tenuto e dedotto in giudizio dalla ricorrente e così la relativa istanza di rimborso di quanto risultante, come regolarmente dichiarato, "a credito".

Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la Commissione riconosce in capo alla ricorrente la legittima pretesa ed il diritto, quindi, della stessa al rimborso, di €6.935,00 - verificatamente risultanti dal modello IVA 2007 presentato con il modello Unico 2007 relativo ai redditi 2006, come, e senza specifiche contestazioni in contraddittorio, dedotto nel ricorso - per credito IVA, richiesti al competente Ufficio, con gli accessori di legge fino all'effettivo pagamento che questo Organo giudicante dispone a carico della Direzione Provinciale 2 di Milano (già Ufficio Milano 3) dell'Agenzia delle Entrate.

Si ritiene esservi validi motivi, anche per la nuova organizzazione degli Uffici fiscali, per disporre l'integrale compensazione della spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.